



**PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI  
FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

**INDICE**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. BULLISMO E CYBERBULLISMO.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>3. DESTINATARI.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>4. TIPOLOGIA DI CYBERBULLISMO .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>5. RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....</b>	<b>pag. 7</b>
<b>6. RESPONSABILITA' GIURIDICA.....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>7. RUOLI E COMPETENZE.....</b>	<b>pag. 8</b>
<b>8. AZIONI DI CONTRASTO E PREVENZIONE.....</b>	<b>pag. 11</b>
8.1 Prevenzione.....	pag. 11
8.2 Sintomi.....	pag. 11
8.3 Sicurezza informatica.....	pag. 12
8.4 Interventi educativi.....	pag. 12
8.5 Collaborazione con l'esterno.....	pag. 12
8.6 Intervento in casi di bullismo e/o cyberbullismo: misure correttive e sanzioni.....	pag. 13
8.7 Schema procedure in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo.....	pag. 13



## PREMESSA

Il protocollo in questione risponde all'esigenza di individuare uno strumento preventivo a limitare eventuali fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo che possano manifestarsi nel corso delle attività sportive, in particolare in occasione delle gare e/o degli allenamenti svolti dagli atleti.

### 1. DEFINIZIONI

Ai fini di quanto previsto dal presente documento si rimanda a quanto già indicato nello specifico paragrafo "Definizioni" presente nel Modello adottato dalla Società.

Si ritiene tuttavia necessario specificare ulteriormente le differenze insite nei concetti di "bullismo" e "cyberbullismo" individuando in particolare le possibili tipologie di cyberbullismo.

### 2. BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **bullismo** può essere definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti, diretti o indiretti, volti a prevaricare un'altra persona con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Pertanto, anche nel caso in cui tali episodi possano essere o apparire molto gravi, i medesimi rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o diversi tipi di reato.

Esistono diverse definizioni di **cyberbullismo**, ma in generale si ritiene che sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende quindi tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete finalizzato a insultare o minacciare qualcuno. Costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente attraverso l'utilizzo della rete.

Se da un lato la rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall'altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Una definizione di cyberbullismo viene data dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017 n.71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.

Con l'espressione cyberbullismo si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

### **3. DESTINATARI**

I destinatari del presente Protocollo sono:

- a) Amministratori e dirigenti;**
- b) Allenatori;**
- c) Dirigenti sportivi e tecnici;**
- d) Collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica;**
- e) Atleti;**
- f) Genitori**

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti affiliati alla Pallavolo Scandicci Savino Del Bene S.s.d.r.l.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il presente Protocollo, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Ogni presunta violazione del presente Protocollo deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dal richiamo verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione.



#### 4. TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di cyberbullismo sono classificate nel modo seguente:

- **Provocazione (Flaming):** un flame è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti;
- **Molestia (Harassment):** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni;
- **Persecuzione (Cyberstalking):** questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione (Denigration):** distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira;
- **Furto d'identità (Impersonation):** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account;
- **Carpire e Diffondere (Trickery e Outing):** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta

ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc;

- **Esclusione (Exclusion):** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari;
- **Esposizione (Exposure):** la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona;
- **Sexting:** consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, video clip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta;
- **Ricatto (Sextortion):** pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione;
- **Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping):** si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri).

### Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione l'utilizzo dei mezzi informatici, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:

- nel bullismo le prepotenze avvengono in contesti reali (in presenza), mentre nel cyberbullismo le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo con conseguente aggravio della sofferenza della vittima;
- i bulli di solito sono conosciuti dalla "vittima", i cyberbulli possono anche essere sconosciuti;
- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le "impronte" che possono essere identificate dalla polizia postale);
- il bullo vede le conseguenze del proprio comportamento (consapevolezza cognitiva ma non emotiva) e da essa trae soddisfazione, nel cyberbullismo lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia nei confronti della vittima, si tende a minimizzare

la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola;

- nel bullismo vi è deresponsabilizzazione, minimizzazione, attribuzione di colpa alla vittima da parte di chi commette le prepotenze, nel cyberbullismo si possono rilevare anche processi di depersonalizzazione, dove le conseguenze delle proprie azioni vanno prescritte alle identità alterate utilizzate online;
- nel bullismo la presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione, il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico;
- nel bullismo i testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono persone presenti durante l'accaduto; nel cyberbullismo i testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso ovunque. Un commento, un'immagine o un video postati possono essere visibili ed utilizzati da parte di milioni di persone;
- sono solo i bulli a mettere in atto i comportamenti aggressivi, in quanto la vittima raramente reagisce. I gregari possono essere semplici spettatori o incitare il bullo nella messa in atto dei comportamenti aggressivi; nel cyberbullismo anche la vittima, che è tale nella vita reale o non gode di un'alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo. I gregari possono essere spettatori passivi, ma possono diventare attivi e partecipare nelle prepotenze virtuali.

## 5. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Legge 29 maggio 2017 n.71** (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

**Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età.

**Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore utilizzando la specifica modulistica.

**Ruolo della Società nel contrasto al cyberbullismo:** la Società procederà ad individuare un **Referente** per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Referente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare



tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.



**Ammonimento da parte del Questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

## 6. RESPONSABILITA' GIURIDICA

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- **Culpa del "bullo"** minore: va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali;
- **Culpa in vigilando ed educando dei genitori:** si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere economicamente il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

## 7. RUOLI E COMPETENZE

**Il Consiglio d'amministrazione:**

- approva e adotta il Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo nonché le modifiche e/o aggiornamenti al medesimo;
- adotta e attua misure di autoregolamentazione, disciplinari e di sensibilizzazione;
- qualora si verificano azioni di bullismo e/o casi di cyberbullismo che configurino reati, si pronuncia, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare del tesserato, sulle sanzioni da comminare.

### **Il Consigliere Delegato:**

- adotta e sostiene una politica sportiva che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e ne limiti gli effetti;
- individua un Referente della Società per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- favorisce la discussione all'interno della squadra, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti allo staff;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre società, coinvolgendo atleti, allenatori, genitori ed esperti;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva le azioni adeguate anche di carattere educativo.

### **Il Referente della Società per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo:**

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti che coinvolgono genitori, atleti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e atleti;
- si rivolge a partner esterni alla società, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia etc. per realizzare un eventuale progetto di prevenzione;
- collabora con la Psicologa della Società negli interventi spesso integrati e nella formazione per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e relazionale;
- assicura una corretta informazione in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni al Responsabile Safeguarding ove si ravvisino criticità in merito a quanto indicato.

### **Il Medico Psicologo:**

- Collabora e supporta la Società su segnalazione di casi particolarmente critici, intervenendo come osservatore in allenamento e/o in altre manifestazioni sportive effettuando nel caso interventi formativi per l'intera squadra o per piccoli gruppi;
- Garantisce percorsi rieducativi dell'intelligenza emotiva ed affettiva individuali o per gruppi,

su richiesta della Società. Se trattasi di misure che accompagnano provvedimenti disciplinari cura i rapporti con le famiglie;

- Collabora in stretto coordinamento con la Referente per il Bullismo-Cyberbullismo.

#### **L'allenatore:**

- intraprende azioni di vario genere, tenuto conto che la sensibilizzazione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività sportiva una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione da intraprendere con gli atleti;
- informa gli atleti sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

#### **I Genitori:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle Società sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni intraprese dalla società e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dalla Società nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### **Gli atleti:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative societarie, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; non è loro consentito, durante le attività sportive o comunque all'interno del palazzetto e/o delle palestre dove si esercita l'attività, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità sportive, previo consenso dell'allenatore. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'impianto sportivo è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque

nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- durante le attività sportive non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, previo consenso dell'allenatore;

## **8. AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE**

Le misure sulle quali è possibile lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, ossia:

- prevenzione;
- collaborazione con l'esterno;
- intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni.

### **8.1 Prevenzione**

Al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è fondamentale che gli adulti di riferimento (in particolare, genitori e allenatori) siano in grado di cogliere e segnalare i messaggi di disagio che si manifestano nei minori.

### **8.2 Sintomi**

- malessere fisico, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
- sentimenti di tristezza e solitudine;
- apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
- interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- sostanziali cambiamenti nel tono dell'umore (es. il minore è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- paure, fobie, incubi;
- riduzione della frequenza all'attività sportiva (es. un atleta cerca frequentemente scuse per non andare all'allenamento, finge di essere malato, etc.);
- bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- mutamenti nel rendimento sportivo e demotivazione non giustificata;
- depressione, attacchi d'ansia;
- problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
- controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet);
- rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;

- sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare manie di persecuzione e/o tratti ossessivi).

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi agite da di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, atteggiamenti di sfida anche verso lo staff tecnico e gli adulti in genere;
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come più deboli o diversi da sé;
- condotte antisociali durante gli allenamenti e/o fuori della palestra;
- distacco affettivo;
- comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

### **8.3 Sicurezza informatica**

Un'ulteriore forma di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno del contesto sportivo. La Società si è dotata di una ePolicy che disciplina scrupolosamente gli accessi al web e richiede il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari.

### **8.4 Interventi educativi**

Gli interventi di tipo educativo-preventivo possono includere:

- somministrazione di questionari anonimi a tutti gli atleti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo. Di particolare importanza è la restituzione dei dati e la condivisione con gli atleti in spazi e momenti dedicati allo scopo;
- promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli atleti come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.

### **8.5 Collaborazione con l'esterno**

Si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell'Ordine del territorio, ASST territoriale, associazioni del territorio e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di

contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti;

- incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con l'Istituzione formativa;
- collaborazione con le famiglie che, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno garantire un'adeguata vigilanza, controllando e monitorando le loro attività on-line.

### **8.6 Intervento in casi di bullismo e/o cyberbullismo: misure correttive e sanzioni**

La Società prevede specifiche azioni disciplinari nel caso di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il provvedimento disciplinare ha finalità educative. Chi commette atti riconducibili al bullismo e/o al cyberbullismo deve in primo luogo essere supportato nella comprensione delle conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima.

In questa fase è determinante la condivisione con la famiglia, che è chiamata ad assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo, volto alla gestione più funzionale e corretta della situazione problematica.

### **8.7 Schema procedure in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo**

Chiunque, all'interno dei luoghi dove viene svolta l'attività sportiva, venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, informa immediatamente il Consigliere Delegato. Ai fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il Dirigente non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

#### 1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente e staff tecnico. Altri soggetti coinvolti: Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, Psicologo della Società.

- raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità e soggetti coinvolti;
- colloqui con gli attori principali (singoli e gruppo), al fine di raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti nel modo più oggettivo possibile e libero da pregiudizi e interpretazioni personali;

Al termine della fase di raccolta delle informazioni:

- se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive, si avvia la fase di intervento, definendo le specifiche azioni da intraprendere;
- se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, non si interviene in modo specifico, si prosegue l'azione educativa.

#### 2^ Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati si procede con:

- comunicazione alla famiglia dell'atleta da parte della Dirigenza, coadiuvata dal Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; nel corso del colloquio si provvede alla redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata;
- convocazione del Consiglio di amministrazione e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, per concordare modalità di intervento all'interno del/dei gruppo/i squadra, analizzando le risorse disponibili all'interno e all'esterno della società;
- eventuale avvio della procedura giudiziaria, mediante denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Carabinieri, etc.);

#### 3^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, lo staff tecnico e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti dell'autore degli agiti, sia nei confronti della vittima.